

# COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

## DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ROVEREDO IN PIANO CIG: Z802620A3A

### 1. Amministrazione procedente

Comune di Roveredo in Piano (PN), Via G. Carducci n. 11 – 33080

Punti di contatto Area Finanziaria-Servizi alla Persona:

- Tel. 0434-388641

- Fax. 0434-94207

- Indirizzo mail: [ragioneria@comune.roveredo.pn.it](mailto:ragioneria@comune.roveredo.pn.it)

- PEC: [comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it](mailto:comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it)

- sito internet: [www.comune.roveredoinpiano.pn.it](http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it)

### 2. Procedura di affidamento

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 63, comma 2 lettera c), e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

### 3. Codice identificativo di gara

DENOMINAZIONE	CIG
Appalto del servizio di gestione della Biblioteca comunale di Roveredo in Piano	Z802620A3A

#### 4. Documentazione di gara

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) Modello Istanza di partecipazione
- 4) Modello di Offerta Economica
- 5) D.G.U.E.
- 6) Patto d'Integrità

#### 5. Sopralluogo

Potrà essere effettuato un sopralluogo preliminare sui locali della Biblioteca Comunale nel quale verrà svolto il servizio. Al fine di fissare un appuntamento dovranno inviare una email al seguente indirizzo [riccardo.falcon@comune.roveredo.pn.it](mailto:riccardo.falcon@comune.roveredo.pn.it) (alla c.a. Rag. Riccardo Falcon, tel. 0434/388641) non oltre il giorno 13/12/2018. La richiesta deve indicare il nominativo con i dati anagrafici della persona incaricata, i riferimenti telefonici e un indirizzo PEC della ditta. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

La data del sopralluogo verrà comunicata, a mezzo email entro 2 giorni successivi alla P.E.C. di richiesta.

L'effettuazione del sopralluogo non costituisce elemento obbligatorio per la partecipazione al presente appalto.

#### 6. Requisiti di idoneità professionale e motivi di esclusione

Si specifica che sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di gara le fattispecie indicate all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, che si riportano per esteso:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'[art. 85, comma 2, lettera c\), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro"](#))*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; *(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

*(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))*

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## **7. Soccorso istruttorio**

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente, al fine di sanare le irregolarità, dovrà integrare o regolarizzare le dichiarazioni richieste dal Comune di Roveredo in Piano entro 2 giorni dalla comunicazione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (due giorni), il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **8. Cauzione definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "Cauzione definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto o del risarcimento dei danni derivanti dell'eventuale inadempimento delle obbligazione stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Il Comune di Roveredo in Piano ha diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio oggetto del presente appalto.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per le modalità applicative dell'istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

## **9. Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici**

Non è dovuto alcun versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione della medesima Autorità del 2 dicembre 2015.

## **10. Criterio di aggiudicazione complessivo**

L'appalto è aggiudicato, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi.

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80,00
Offerta economica	20,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>

L'appalto sarà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio ottenuto sommando il punteggio assegnato all'offerta tecnica con quello assegnato all'offerta economica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché l'offerta economica sia ritenuta congrua e l'offerta tecnica sia ritenuta apprezzabile. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta tecnica ed economica presentata per l'esecuzione del servizio in parola vincolano l'aggiudicatario, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto nei confronti del Comune di Roveredo in Piano.

## 11. Criteri di aggiudicazione qualitativi

A) QUALITA' DELL'OFFERTA PROGETTUALE : Punti complessivi da 0 a massimo 80.

La Ditta dovrà presentare un progetto tecnico nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare della dimensione massima di n. 8 facciate di massimo 30 righe ciascuna scritte con carattere times new roman dimensione 12.

Il progetto presentato dalla Ditta ha natura vincolante; in fase di esecuzione l'aggiudicatario dovrà rispettare sia il disciplinare di gara che il progetto presentato.

Il file allegato dovrà essere in formato .pdf sottoscritto digitalmente.

Dovrà essere allegato anche il curriculum vitae dell'addetto/degli addetti proposti.

Per l'attribuzione dei punteggi si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

<b>PROGETTO TECNICO/QUALITATIVO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Capacità tecnica dell'appaltatore con indicazione dei servizi analoghi di durata almeno annuale effettuati nel quadriennio 2014-2018 a favore di committenti pubblici con relativo fatturato	10
Qualità e organizzazione del servizio Funzionalità della proposta progettuale in relazione alle esigenze del servizio e alle attività del capitolato, con indicazione delle modalità di svolgimento delle stesse, precisando aspetti tecnici e metodologici	45
Promozione della biblioteca e della lettura con particolare interesse per la tipologia, la varietà e la creatività delle attività di animazione proposte	5
Titoli ed esperienza professionale degli addetti proposti	10
Flessibilità oraria del personale, anche in rapporto a variazioni dei servizi in specifiche situazioni; flessibilità rispetto ad aperture anticipate, serali o festive, chiusure posticipate, iniziative culturali collaterali anche fuori sede.	5
Proposte migliorative (senza ulteriori costi per l'Amministrazione)	5

## Metodo di attribuzione del Punteggio al Progetto Tecnico

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice, nominata dall'Ente appaltante a norma dell'art. 77 e 78 D. Lgs. n. 50/2016.

L'attribuzione del punteggio del progetto tecnico avverrà secondo quanto di seguito indicato:

- 1) ogni membro della Commissione formulerà un giudizio sui criteri qualitativi scegliendolo tra quelli indicati nella successiva tabella A). Si precisa che ad ogni giudizio corrisponde un coefficiente; tale coefficiente sarà il valore attribuito dal Commissario, al criterio in parola;
- 2) si procede con il calcolo della media tra i coefficienti attribuiti dai Commissari, ai sensi del punto 1), determinando per ogni impresa un valore  $V_{MEDIO}$ ;
- 3) il punteggio attribuito ai criteri qualitativi esaminati sarà pari al prodotto tra il coefficiente determinato per ogni ditta ai sensi del punto 2) ed il punteggio massimo attribuibile al criterio qualitativo esaminato.

### TABELLA A

#### VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,2
Non valutabile	0

Il totale del punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti ai criteri suddetti.

## 12. Criterio di aggiudicazione offerta economica

La Ditta dovrà presentare l'offerta economica secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara. Il file allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerente che avrà presentato la percentuale di ribasso più alta. Per gli altri offerenti verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale utilizzando quale parametro la seguente formula:

$$X = PO * 20 / PR$$

Dove:

X = punteggio da attribuire al concorrente esimo

PR = percentuale di ribasso più alta

PO = percentuale di ribasso offerta



Sono ammesse solo offerte al ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali. Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **13. Informativa D. Lgs. 196/2003 "Tutela dei dati personali"**

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente bando e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to rag. Riccardo Falcon**